



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - POLIZIA LOCALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 14 DEL 09/07/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA PER ASPORTO DI PRODOTTI DI QUALSIASI GENERE CONSERVATI IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - 11 LUGLIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 11 luglio 2021, domenica, in occasione della finale del Campionato Europeo di calcio "UEFA EURO 2020", tra Italia e Inghilterra che verrà trasmessa in televisione dalle ore 21,00, è possibile che i tifosi si riversino nelle vie e nelle piazze della città per festeggiare;

ATTESO che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita per asporto di bevande (alcoliche e non) e alimenti in genere e di movimento per la città con bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie in plastica piene e sigillate con tappo, che potrebbero facilmente trasformarsi in corpi contundenti;

TENUTO CONTO delle indicazioni scaturite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data 09.07.2021, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale;

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

Il giorno 11 luglio 2021, domenica, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19,00 fino al termine dei festeggiamenti

ORDINA

1. il divieto a chiunque di detenere alimenti e bevande in genere e di qualsiasi gradazione alcolica in bottiglie, contenitori di vetro, plastica (pieni e con tappo), e lattine;
2. il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in genere e di qualsiasi gradazione alcolica contenuti in bottiglie di vetro, plastica (piene con tappo) e in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad euro 450,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germanà Ballarino Dott. Fabio Sebastiano